

Numero scheda 03.300.05

CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO EDIFICI PRIVATI

Si tratta di un contributo regionale per interventi finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche su immobili di proprietà privata già esistenti, dove risiedono o dimorano stabilmente persone invalide, ovvero su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili.

Area AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Responsabile FOSSER VERONICA
Servizio Servizio S.U.E - S.U.A.P Attuazione PSC

Modalità di richiesta

DI PERSONA
LETTERA
WEB
FAX

Da protocollare

Atto conclusivo

FORMA: Determinazione dirigenziale di attribuzione e successiva erogazione del contributo

TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitata

ADOTTATO DA: Dirigente di Area

Termine chiusura

Nel termine previsto dalla Regione viene formata la graduatoria.

La graduatoria è sempre aperta con aggiornamento costante in base al valore I.S.E.E. del richiedente.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

RICHIEDENTE:

Invalido certificato che ha la residenza o la stabile ed abituale dimora presso l'immobile in cui si intende realizzare l'intervento, oppure suo legale rappresentante

BENEFICIARIO:

Chi sostiene le spese per realizzare gli interventi: (in alternativa)

- a) invalido
- b) chi ha a carico l'invalido
- c) proprietario, amministratore o altri condòmini dello stesso immobile in cui risiede l'invalido
- d) responsabile del centro o istituto residenziale per i soli immobili destinati all'assistenza di disabili
- e) altra persona (es. condòmino, parente, ecc.)

ATTENZIONE:

- non si ha diritto al contributo se l'immobile è dimora solo saltuaria, stagionale o precaria dell'invalido
- si perde diritto al contributo se, dopo aver presentato la domanda o dopo aver effettuato i lavori, l'invalido cambia residenza o dimora prima che vengano realizzati gli interventi

IMMOBILE:

Il contributo può essere concesso solo per la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche presso immobili di proprietà privata già esistenti nel Comune di Casalecchio di Reno prima del 9 gennaio 1989:

- dove ha la residenza o l'effettiva e stabile dimora l'invalido
- destinati a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili

Documentazione

1) Modulo di domanda compilato e firmato dal richiedente su fac simile predisposto dalla Regione, in cui devono essere indicati le generalità del richiedente e:

- via, numero civico, piano ed eventualmente numero dell'interno dell'immobile presso cui si intende realizzare gli interventi
- titolo a cui si dispone dell'immobile: proprietà, locazione, convivenza, ospitalità, comodato, ecc.
- spesa complessiva prevista per gli interventi da realizzare
- ostacoli alla mobilità che si intende rimuovere, distinguendoli in: (in alternativa)
 - A) ACCESSO all'immobile
 - B) UTILIZZABILITÀ e VISIBILITÀ dell'alloggio
- che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o né sono in corso di esecuzione
- eventuale richiesta o ricezione di altri contributi e relativo importo per la realizzazione

dei medesimi interventi

- generalità e qualità del beneficiario del contributo

ATTENZIONE: il beneficiario del contributo, se diverso dall'invalido, deve firmare la domanda insieme a quest'ultimo (se si tratta del condominio, la firma è dell'Amministratore).

Il modulo di domanda va compilato e: (in alternativa)

- firmato dal richiedente o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)

- già firmato dal richiedente o dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

- firmato da persona delegata dal richiedente o dal legale rappresentante. In questo caso occorre allegare la delega scritta da parte del richiedente (delegante) nei confronti di chi presenta la domanda (delegato), fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento del richiedente ed esibizione del documento di identità o riconoscimento di chi presenta la domanda

ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:

a) la domanda è firmata digitalmente dal richiedente

b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge

c) la domanda è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente

d) la domanda è firmata con firma autografa del richiedente e viene scansionata insieme al suo documento di identità o riconoscimento e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica

2) Fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento del richiedente

3) Autodichiarazione su fac simile predisposto dalla Regione, in cui devono essere indicati le generalità del richiedente e:

- le caratteristiche e le difficoltà che comportano le barriere architettoniche esistenti presso l'immobile oggetto degli interventi

- gli interventi che si intende realizzare

4) Certificazione medica attestante la disabilità: (entrambi)

- certificato in carta semplice redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che deve attestare i problemi di deambulazione dell'invalido

- verbale di accertamento dell'invalidità civile ai sensi della L. 102/2009 e rilasciato dall'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o ai sensi della L. 104/1992 e

rilasciato dall'A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale, attestante la percentuale di invalidità

5) Dichiarazione e attestazione I.S.E.E. valide alla data di presentazione della domanda

6) In caso di interventi da realizzare in parti comuni dell'immobile: (solo se la domanda non è firmata dall'amministratore di condominio)

- Fotocopia o scansione del verbale dell'assemblea di condominio in cui viene deliberata l'esecuzione dei lavori o assenso di tutti gli altri condòmini con allegata la fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di ciascun condomino (per i condomini senza amministratore)

7) In caso di interventi da realizzare presso un immobile non di proprietà:

Assenso del proprietario dell'immobile

8) Eventuale copia o scansione dei preventivi di spesa riguardanti le opere da realizzare.

Nel caso non vengano allegati i preventivi di spesa, il richiedente deve dichiarare nel modulo di domanda la somma complessiva (IVA inclusa) che presume di sostenere. Al termine dei lavori va comunque presentata o trasmessa copia delle fatture o ricevute fiscali pagate per gli interventi realizzati

9) In caso di invio della domanda tramite fax o posta elettronica: Dichiarazione assolvimento imposta di bollo compilata a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

ATTENZIONE:

- la domanda deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori

- in caso si intenda realizzare più interventi (appartenenti allo stesso gruppo A o B), se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve presentare un'unica domanda, in quanto è concesso un solo contributo che è computato in base alla spesa complessivamente sostenuta

- in caso di opera/e funzionalmente connessa/e di cui possano fruire più persone disabili, deve essere presentata un'unica domanda da uno degli aventi diritto, in quanto è concesso un solo contributo

La domanda deve essere presentata entro il 1° marzo dell'anno successivo per rientrare nella graduatoria dell'anno in corso.

Normative

- Delib. G.R. 171 del 17 febbraio 2015

- L.R. 24 del 13 dicembre 2013

- Delib. G.R. 706 del 21 maggio 2007

- L.R. 24 dell'8 agosto 2001
- L. 13 del 9 gennaio 1989
- D.M. 236 del 14 giugno 1989
- Circ. Min. Lavori Pubblici 1669/U.I. del 22 giugno 1989

Contribuzione dell'ente

Il valore del contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori o superiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo.

Il contributo ai sensi dell'art.9 L. 13/1989 è così determinato:

- Spese fino a Euro 2.582,28 = contributo pari alla spesa effettivamente sostenuta
- Spese da Euro 2.582,28 a Euro 12.911,42 = Euro 2.582,28 + 25% della spesa che eccede

(es. per una spesa di Euro 12.582,28, il contributo è pari a: Euro 2.582,28 + il 25% di Euro 10.000,00 e cioè 2.500,00 = Euro 5.082,28)

- Spese da Euro 12.911,42 a Euro 51.645,69 = Euro 5.164,57 + 5% della spesa che eccede

(es. per una spesa di Euro 50.000,00 il contributo è pari a: Euro 2.582,28 il 25% di Euro 12.911,42 - Euro 2.582,28 e cioè 2.582,28 = Euro 5.164,57 + 5% di Euro 50.000,00 - Euro 2.582,28 - Euro 12.911,69 e cioè Euro 34.506,03 = 1.725,30, per cui il contributo totale ammonta a Euro 6.889,86)

- Spese oltre Euro 51.645,69 = nessun contributo per la parte eccedente tale somma.

Il contributo viene erogato esclusivamente tramite versamento sul conto corrente del richiedente.

Costo per l'utente

Procedere all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo, mediante il versamento dell'importo di (16,00 Euro per la richiesta) seguendo le istruzioni indicate alla pagina: <https://www.comune.casalecchio.bo.it/contenuto/contenuti--ecm/presentazione-delle-pratiche.ashx>

In caso di acquisto di marche da bollo cartacee, compilare la dichiarazione di assolvimento imposta di bollo ed allegarla alla richiesta.

Sono esclusi i soggetti esenti ai sensi dell'art. 8 L. 266/91 e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 460/97-art. 27 bis Tab D.P.R. 642/72.

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

I criteri di erogazione del contributo regionale sono i seguenti:

- 1) disabili in possesso di certificazione che attesta l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione
- 2) disabili in possesso di certificazione che attesta l'invalidità parziale

All'interno di ciascuna categoria, le domande sono collocate in ordine crescente sulla base del valore I.S.E.E. del nucleo familiare a cui appartiene l'invalido. In caso di domande appartenenti alla stessa categoria e con il medesimo valore I.S.E.E., si considera l'ordine cronologico di presentazione o ricezione delle domande.

ATTENZIONE:

- le domande non soddisfatte per insufficienza di fondi rimangono comunque valide per gli anni successivi
- in caso di più domande presentate da persone diverse, ciascuna delle quali avente diritto, si tiene conto del valore I.S.E.E. più basso
- in caso di interventi su parti comuni, o di domanda presentata del legale rappresentante dell'invalido o di beneficiario del contributo diverso da quest'ultimo si considera il valore I.S.E.E. del nucleo familiare dell'invalido